



COMUNE DI SANTA NINFA

Libero consorzio comunale di Trapani

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Ai Responsabili di Aree organizzative

SEDE

Prot. 4029 del 17.03.2020

Direttiva n. 4/2020.

Oggetto: Ulteriori misure organizzative per assicurare l'attività degli uffici e l'erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Indicazioni per il coordinamento dell'attività gestionale e datoriale dei Responsabili di Aree organizzative.

Considerato che in queste ultime settimane, a causa dell'allerta internazionale per il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, sono stati adottati diversi atti normativi che contengono misure, anche precauzionali, per contenere il diffondersi del virus;

Dato atto che alla luce del Dpcm 9 marzo 2020 trovano applicazione in tutto il paese le misure urgenti di contenimento del contagio, prima disposte per la c.d. zona rossa, e che, dalla data di efficacia delle disposizioni dello stesso decreto ovvero dal 10 marzo 2020, cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 1 e 2 del Dpcm 8 marzo 2020 ove incompatibili;

Dato atto che il Governo è ulteriormente intervenuto in materia con il Dpcm 11 marzo 2020, il cui art. 1, comma 6 dispone che *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*.

Preso atto che pur nell'ambito delle più restrittive misure emanate con il DPCM 9.3.2020 e con il DPCM 11 marzo 2020, le disposizioni vigenti non prevedono limitazioni all'attività degli uffici pubblici, come già chiarito nella Direttiva n.3/2020 emanata dalla scrivente in data 11.03.2020;

Dato atto che, alla luce del richiamato art. 1, comma 6 del Dpcm 11 marzo 2020, le cui disposizioni, ex art. 2, comma 1 del medesimo, producono effetti dal 12 al 25 marzo 2020, e considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, il Ministero della Pubblica amministrazione ha emanato, dopo la n. 1/2020, una nuova direttiva, la n.2 del 12 marzo 2020, in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, precisando che la stessa non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto in particolare il punto 2 della richiamata Direttiva 2/2020 del Ministero per la P.A secondo cui le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici e che le amministrazioni, considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del Dpcm 11 marzo 2020, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

Dato atto altresì che, alla luce della richiamata Direttiva 2/2020 del Ministero per la P.A, ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

Visto altresì in particolare il punto 3 della suindicata Direttiva, secondo cui in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il **ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 e che la previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario;

Considerato che, come già chiarito nella citata Direttiva n. 1 del 2020, nella successiva n. 2/2020 del Ministero per la P.A. si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;

Ribadito che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Dpcm 11 marzo 2020, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle individuate come attività indifferibili da rendere in presenza, le amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017;

Considerato pertanto che, pur confermando l'insussistenza di limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fatta salva l'applicazione degli accorgimenti igienico-sanitari disposti per le attività non delocalizzabili, il DPCM vigente:

- a) raccomanda ai datori di lavoro –qualora sia possibile- di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie;
- b) stabilisce che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle individuate come attività indifferibili da rendere in presenza, le amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017;

Richiamata le Direttive nn. 2 e 3 dell'11 marzo 2020 emanata dalla scrivente;

Ribadito che tutte le attività degli uffici vengono garantite e che gli stessi, relativamente alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e alle attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna, ricevono il pubblico solo previo appuntamento tramite richiesta telefonica o a mezzo di posta elettronica;

Considerato pertanto che alla luce del su richiamato art. 1, comma 6 del Dpcm 11 marzo 2020, occorre individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Sentiti i Responsabili di Aree organizzative ed il Sindaco nella conferenza del 17.03.2020;

Ritenuto di poter individuare quali attività indifferibili da rendere in presenza del personale, anche attraverso un ridotto numero di unità lavorative, nonché tramite strumenti di reperibilità ove possibile, e considerate indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti, quelle afferenti i seguenti servizi:

- a) stato civile e anagrafe, al fine del raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- b) igiene, sanità e attività assistenziali per assicurare la tutela fisica a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
- c) attività di tutela della persona e della sicurezza pubblica;
- d) servizi del personale, limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e servizi di nettezza urbana;
- f) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

- g) servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione, anche con ridotto numero di squadre di pronto intervento;
- h) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale, nonché con la reperibilità di pronto intervento,
- i) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario;
- j) servizio di polizia municipale;
- k) servizio di protezione civile;

Considerato pertanto che, fatte in ogni caso salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle suindicate, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del Dpcm 11 marzo 2020, quali attività indifferibili da rendere in presenza del personale, anche attraverso un ridotto numero di unità lavorative, nonché con la reperibilità ove possibile, con raccomandazione ai Responsabili di Posizione organizzativa –qualora sia possibile- di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie, occorre dare attuazione a tali misure, la cui attivazione rientra nella competenza gestionale dei Responsabili e vanno organizzate e gestite con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 89, comma 6 del tuel;

Precisato che in materia di ferie e strumenti di flessibilità oraria e in materia di lavoro agile si ribadiscono le indicazioni fornite ai punti 1 e 2 della Direttiva 3/2020 dell'11.03.2020 emanata dalla scrivente;

Giova, infine, richiamare l'attenzione delle SS.LL. per quanto qui rileva, sulle altre misure introdotte dal Dpcm 9.3.2020, anche di rinvio al Dpcm 8 marzo 2020, considerate non incompatibili ai sensi dell'art.2, comma 2 del Dpcm 11 marzo 2020, e sulle indicazioni fornite nella Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, a cui in ogni caso si rinvia per opportuna conoscenza:

- art. 1 lett. m) del Dpcm 8.3.2020 *“sono sospese le procedure concorsuali pubbliche”* in relazione alla quale si richiama l'attenzione del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- art. 4 Dpcm 8 marzo 2020 in materia di monitoraggio delle misure, di competenza della Prefettura territorialmente competente, attraverso l'ausilio, per quanto qui rileva, della Polizia municipale, in relazione alla quale si richiama la massima attenzione del Comandante della Polizia Locale ad ottemperare alle disposizioni via via fornite dalle autorità competenti per garantire l'osservanza delle disposizioni emanate dalla Autorità nazionali;
- punto 4 della Direttiva 2/2020 del Ministero per la P.A. *“Eventi aggregativi di qualsiasi natura. Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*.

Si precisa che la presente disposizione potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19 e della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.L. 16 marzo 2020 in fase di pubblicazione, specie in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Dalla residenza Municipale, 17 marzo 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

f.to dott.ssa Letizia Interrante